REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/76 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1976

che sospende l'applicazione delle condizioni cui è soggetta l'importazione nella Comunità di determinati agrumi originari del Marocco e della Tunisia, in virtù degli accordi di associazione tra la Comunità e ciascuno di tali paesi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2108/75 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3416/75 (3), ha prorogato il regime applicato dalla Comunità, nell'ambito dell'associazione col Marocco, agli scambi commerciali con detto paese, e che il regolamento (CEE) n. 2107/75 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3415/75 (5), ha prorogato il regime applicato dalla Comunità, nell'ambito dell'associazione con la Tunisia, agli scambi commerciali con detto paese ;

considerando che l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'allegato 1 dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (6), e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'allegato 1 dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (7), prevedono fra l'altro, per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi freschi delle sottovoci 08.02 A I e ex B della tariffa doganale comune, originari dei suddetti paesi, un regime comportante una riduzione tariffaria subordinata, durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento, al rispetto di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1467/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2365/70 (9), e il regolamento (CEE) n. 1472/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Tunisia (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2366/70 (11), hanno fissato le modalità di applicazione di codeste disposizioni ;

considerando che è opportuno sospendere l'applicazione della condizione cui è soggetta la riduzione tariffaria concessa all'importazione di taluni agrumi freschi delle sottovoci 08.02 A I e ex B della tariffa doganale comune, originari del Marocco e della Tunisia ;

considerando che è pertanto opportuno sospendere anche l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1467/69 e (CEE) n. 1472/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.02	Agrumi, freschi o secchi : A. Arance : I. Arance dolci, fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) freschi ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi

originari del Marocco e della Tunisia, l'applicazione delle disposizioni sotto precisate, prorogate rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 3416/75 e (CEE) n. 3415/75, è sospesa :

— articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'allegato 1 dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ;

— articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'allegato 1 dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

(1) Parere espresso il 18 giugno 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 215 del 13. 8. 1975, pag. 2.
(3) GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 4.
(4) GU n. L 215 del 13. 8. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 3.
(6) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 1.
(8) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 95.
(9) GU n. L 257 del 26. 11. 1970, pag. 1.
(10) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. pag. 2.
(11) GU n. L 257 del 26. 11. 1970, pag. 2.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, originari del Marocco e della Tunisia, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1467/69 e (CEE) n. 1472/69 è sospesa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN